

# L'attacco al Venezuela, tra conclamate violazioni del diritto internazionale e deboli risposte della comunità internazionale e dell'Unione europea

**Marina Castellaneta\***

1. L'inquadramento giuridico delle violazioni perpetrate dagli Stati Uniti con l'attacco armato condotto contro il Venezuela, nell'ambito della cosiddetta operazione “Absolute Resolve”, sferrato il 3 gennaio 2025<sup>1</sup>, con il fine di deporre il Presidente in carica Nicolás Maduro, è, in sé, privo di particolari complicazioni dal punto di vista della sua contrarietà al diritto internazionale e, in parte, ricalca quanto avvenuto nel 1989, allorquando gli Stati Uniti misero in atto un'azione simile a quella effettuata nel caso di Maduro deportando il generale Manuel Noriega, catturato nell'ambito dell'operazione “Just Cause”, condotta nel 1989 dal Presidente George Bush e trasferito negli Stati Uniti al fine di processarlo<sup>2</sup>.

Tuttavia, il caso del Venezuela è caratterizzato non solo dalla flagrante violazione del diritto internazionale, ma anche da una sorta di “connivenza” di Stati e organizzazioni internazionali.

Partendo dall'analisi degli illeciti commessi dagli Stati Uniti, si può affermare che le violazioni nel caso del Venezuela sono state evidenti, non improvvise, tenendo conto che già da giorni gli Stati Uniti avevano colpito

---

\* Professoressa ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

<sup>1</sup> Sui fatti relativi all'attacco, si vedano T. PHILIPPS, C. RANGEL, C. RODRÍGUEZ MONTILLA, P. TORRES, *Airstrikes, helicopters and a snatch squad with a blowtorch: how the US raid on Caracas unfolded*, in *The Guardian*, 3 January 2026, reperibile nel sito [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com).

<sup>2</sup> È interessante notare che nel caso *The United States of America v. Noriega*, la Corte di appello per l'XI circuito, nella sentenza del 7 luglio 1997 (n. 92-4687 e n. 96-4471), ha stabilito che Noriega «former Commander in Chief of the Armed Forces of Panama, could not be included in the category of persons who enjoy immunity ratione personae, dismissing Mr. Noriega's allegation that at the time of the events, he had been Head of State, or de facto leader, of Panama» (reperibile nel sito [law.justia.com](http://law.justia.com)).

alcune navi venezuelane e che gli stessi Stati Uniti non hanno giustificato l’intervento in base a supposte regole di diritto internazionale o con l’esistenza di eccezioni al divieto dell’uso della forza, basando l’intervento unicamente su ragioni di sicurezza nazionale (nei fatti, in realtà, sono risultati subito evidenti gli interessi economici degli Stati Uniti)<sup>3</sup>. In particolare, se anche in passato non sono mancate violazioni del divieto dell’uso della forza, ad esempio nel caso dell’aggressione degli Stati Uniti in Iraq nel 2003, va sottolineato che gli Stati Uniti avevano cercato di inquadrare l’intervento finanche nel contesto dell’Onu seppure fornendo prove false circa le armi chimiche in produzione da Bagdad. Invece, nel caso del Venezuela, gli Usa hanno unicamente invocato ragioni di sicurezza nazionale in un contesto generale di controllo dell’intero emisfero occidentale, di fatto codificando l’esistenza di un nuovo ordine mondiale fondato sulla volontà assoluta degli Stati Uniti, che hanno rispolverato e innovato una strategia imperialista.

È evidente che l’attacco unilaterale, con l’uso della forza, nei confronti del Venezuela costituisce una flagrante violazione della norma cogente sul divieto dell’uso della forza nonché della Carta delle Nazioni Unite, con riguardo all’art. 2, par. 4 che sancisce il divieto assoluto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali prevedendo, all’art. 51, come unica eccezione, la legittima difesa, individuale o collettiva, nel caso di attacco armato già sferrato. Su tale violazione, vale la pena ricordare che, proprio in un altro intervento statunitense in Sud America, in Nicaragua, attraverso una forma di aggressione indiretta con il supporto ai “contras”, la Corte internazionale di giustizia, investita della questione dal Nicaragua, con la sentenza del 27 giugno 1986, sancì la violazione dell’art. 2, par. 4 e constatò l’esistenza di una norma consuetudinaria cogente relativa appunto al divieto dell’uso della forza. La Corte rilevò altresì la violazione del principio del non intervento negli affari interni in un altro Stato e chiese la cessazione delle azioni illegittime così come la corresponsione di una riparazione.

È del tutto chiaro, così, che nell’attacco al Venezuela è stato violato il diritto consuetudinario cogente e la Carta delle Nazioni Unite, anche perché non vi era stato alcun intervento da parte del Consiglio di sicurezza che potesse fare rientrare l’azione nel contesto del sistema di sicurezza collettiva dell’Onu né, in base al diritto internazionale generale, è consentito l’uso della forza per

---

<sup>3</sup> Cfr. M. MILANOVIC, *Some Further Thoughts on the Illegal US Attack on Venezuela: Self-Defence, Cyber, and Continuing Coercion*, in *EJIL:Talk!*, 2026, [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org); J. URIBURU, J. ARATO, *Trump’s Illegal Attack on Venezuela and Its Consequences*, *ibidem*; M. SCHMITT, R. GOODMAN, T. BRIDGEMAN, *International Law and the U.S. Military and Law Enforcement Operations in Venezuela*, in *Just Security*, 2026, in [www.justsecurity.org](http://www.justsecurity.org).

combattere il narcotraffico (certo non configurabile come attacco armato idoneo a giustificare una legittima difesa) o per catturare un individuo accusato di crimini legati al traffico di droga o ad altri crimini<sup>4</sup>.

Malgrado, poi, ci siano incertezze sugli obiettivi colpiti attraverso gli attacchi aerei Usa e sulla presenza di forze speciali sul terreno, dai resoconti giornalistici e da documenti dell'Onu risulta che l'azione armata ha provocato la morte di 80-100 persone, inclusi civili, con un'ulteriore violazione delle regole di diritto internazionale che impongono il divieto di colpire obiettivi civili<sup>5</sup>.

Come detto, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha provato a individuare qualche giustificazione sul piano del diritto internazionale: in un articolo apparso sul sito della Casa Bianca, del 5 gennaio 2025, è affermato che il Presidente ha raggiunto un nuovo risultato positivo definito come un «remarkable foreign policy triumph: the bold capture and extradition of Nicolas Maduro, the indicted narcoterrorist and socialist dictator who plunged Venezuela into chaos, starved its people, and menaced American security». La scelta, quindi, è poggiata sulla *National Security Strategy* (NSS)<sup>6</sup>, in cui, rivedendo le precedenti NSS emanate dagli altri presidenti, si considera come priorità l'emisfero occidentale, giustificando azioni in zone come America Centrale e Sud America. In questo documento, si riprende a piene mani la dottrina Monroe e si aggiunge il corollario Trump con il quale si afferma il diritto di ripristinare la preminenza statunitense nell'emisfero occidentale per proteggere la sicurezza nazionale, senza così occuparsi del rispetto del diritto all'autodeterminazione, del divieto dell'uso della forza, dell'obbligo di rispettare l'integrità territoriale e del principio del non intervento negli affari interni di uno Stato.

A questi illeciti si è aggiunta la violazione della regola dell'immunità concessa dal diritto internazionale ai Capi di Stato e di Governo e al Ministro

---

<sup>4</sup> Cfr. M. SERIO, *The United States' Attack Against Venezuela: Might Does Not Make Right*, nel blog [www.opiniojuris.org](http://www.opiniojuris.org).

<sup>5</sup> Nella dichiarazione di condanna presentata il 7 gennaio da esperti indipendenti e relatori speciali delle Nazioni Unite, è affermato: «They are further aggravated by the preceding array of unilateral coercive measures against Venezuela, including a naval blockade and the armed seizure of tankers as well as the extrajudicial killing of at least 115 civilians allegedly linked to drug trafficking. All of these measures are contrary to international and humanitarian law, including the non-derogable right to life». Il testo è reperibile nel sito [www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/un-experts-condemn-us-aggression-against-venezuela](http://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/un-experts-condemn-us-aggression-against-venezuela).

<sup>6</sup> Il testo è reperibile nel sito [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov).

degli esteri, dovuta al sequestro e alla deportazione di Maduro (a cui si è aggiunta quella di sua moglie Cilia Flores).

Nel caso della deportazione del Presidente Maduro, al di là dei crimini commessi dal regime al Governo in Venezuela che sono stati attestati anche di recente nel rapporto presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione in Venezuela, che copre il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025<sup>7</sup>, in cui, tra l’altro, sono state evidenziati i casi di detenzioni arbitrarie di dissidenti politici e di membri dell’opposizione, va considerato che in base al diritto internazionale i capi di Stato, così come quelli di Governo e i ministri degli esteri godono dell’immunità funzionale in modo pressocché assoluto e dell’immunità personale, situazione che impedisce agli altri Stati di esercitare la giurisdizione fino a quando detti organi sono in carica (con riguardo alle immunità personali) e anche oltre per le immunità funzionali. Inoltre, tali organi non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale. In talune occasioni è stata avanzata la questione circa l’esclusione dell’immunità *ratione personae* nel caso di commissione di crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e aggressione ma anche con riguardo a tali gravi crimini la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza del 14 febbraio 2002 sul caso *Yerodia (Belgio c. Congo)*, ha affermato che il ministro degli esteri gode dell’immunità personale dalla giurisdizione penale per tutto il periodo in cui è in carica, rilevando che immunità non vuol dire impunità, riconoscendo così il diritto di punire ma solo una volta che l’immunità personale viene meno. In quell’occasione, la Corte ha affermato che «at the outset that in international law it is firmly established that, as also diplomatic and consular agents, certain holders of high-ranking office in a State, such as the Head of State, Head of Government and Minister for Foreign Affairs, enjoy immunities from jurisdiction in other States, both civil and criminal» (par. 51). È così chiaro che accanto all’immunità funzionale, sussiste l’immunità personale che, nel contesto della giurisdizione penale, è assoluta<sup>8</sup>.

Ciò è stato confermato anche dalla Commissione del diritto internazionale nel Progetto di articoli sull’immunità degli organi dello Stato dalla giurisdizione di Stati esteri<sup>9</sup> il cui articolo 3, con riguardo all’immunità *ratione personae*, ha stabilito che «Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs enjoy immunity *ratione personae* from the exercise of

---

<sup>7</sup> A/HRC/59/58, del 18 giugno 2025, nel sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).

<sup>8</sup> La pronuncia è nel sito [www.jcj-cij.org](http://www.jcj-cij.org). Si veda anche il caso *Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)*, Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177.

<sup>9</sup> Cfr., anche con riguardo alla posizione della moglie di Maduro che non gode di immunità, J. URIBURU, J. ARATO, *op. cit.*, *supra* nota n. 3.

foreign criminal jurisdiction»<sup>10</sup>. È interessante sottolineare che la Commissione ha anche rilevato che «The Commission considers that the immunity from foreign criminal jurisdiction ratione personae of the Head of State is accorded exclusively to persons who actually hold that office, and that the title given to the Head of State in each State, the conditions under which he or she acquires the status of Head of State (as a sovereign or otherwise) and the individual or collegial nature of the office are irrelevant for the purposes of the present draft articles».

Pertanto, la deportazione di Maduro e la sua detenzione presso il *Metropolitan Detention Center* di New York non possono essere giustificate, sotto il profilo dell'immunità, sulla base della circostanza che le elezioni non erano state democratiche e che la sua nomina era frutto di brogli perché il diritto internazionale, su questo punto, si basa sul principio di effettività. È così irrilevante, ai fini dell'immunità, il riconoscimento di Maduro come Capo di Stato perché, in via di fatto, il controllo del Paese era nelle mani di Maduro, le relazioni internazionali erano svolte dal Governo voluto da Maduro e il Venezuela aveva i suoi rappresentanti all'interno delle Nazioni Unite.

L'unica ipotesi di non applicazione dell'immunità è quella del procedimento dinanzi alla Corte penale internazionale il cui Statuto all'articolo 27, comma 2, sancisce «immunities or special procedural rules that may attach to the official capacity of a person shall not bar the Court from exercising its jurisdiction». Ovviamente, non è un'ipotesi che riguarda l'azione contro Maduro: ricordiamo, tra l'altro, che gli Stati Uniti non solo non sono parte al Trattato istitutivo della Corte penale internazionale e, anzi, ne sono strenui avversari, ma malgrado, sin dal 2018, sia stato aperto dall'ufficio del Procuratore e poi su segnalazione di diversi Stati un fascicolo sulla situazione in Venezuela (che ha ratificato lo Statuto il 7 giugno 2000), in particolare per le detenzioni illegali, le esecuzioni di massa durante le proteste contro Maduro nel 2017, non è stato emesso alcun mandato di arresto da parte della *Pre-Trial Chamber*, oltre al fatto che le indagini sono riprese solo dal 2024<sup>11</sup>.

Ora, considerando che è stata violata la regola essenziale alla base dell'ordinamento internazionale, ossia il divieto dell'uso della forza, è evidente che gli Stati Uniti non si preoccuperanno di ostacoli giuridici all'esercizio della

---

<sup>10</sup> Chapter VII, Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, A/C.6/72/SR.18, reperibile nel sito [www.un.org](http://www.un.org).

<sup>11</sup> Si veda la decisione della Camera di appello nel sito [www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/18-89](http://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/18-89). Il 3 novembre 2021 era stato firmato un Memorandum d'intesa tra il Venezuela e il Procuratore in vista di una maggiore cooperazione del Paese che, però, è rimasto del tutto inattuato.

giurisdizione nei confronti di Maduro magari invocando il principio *male captus, bene detentus* già applicato nel caso *Eichmann* da Israele e dagli stessi Stati Uniti. Infatti, proprio con riguardo al traffico di droga, la Corte suprema statunitense, nel caso *United States v. Alvarez-Machain*, con sentenza del 15 giugno 1992, ha affermato che l’arresto illegale sul territorio di un altro Stato non impedisce la giurisdizione penale dei giudici statunitensi, anche se nel caso di specie era in vigore un trattato di estradizione tra Messico e Stati Uniti<sup>12</sup>.

L’indicato principio *male caput, bene detentus* non è tuttavia una regola di diritto internazionale anche perché in contrasto con il principio di sovranità e di non intervento, con la conseguenza che per azioni che portino all’arresto di un indagato/imputato in un altro Stato è necessario il consenso dello Stato territoriale, come dimostra, d’altra parte, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi di *extraordinary renditions*<sup>13</sup>.

Dal punto di vista del diritto statunitense va ricordato che il Segretario di Stato Marco Rubio, il 24 novembre 2025, ha indicato, in attuazione della sezione 219 dell’*Immigration and Nationality Act* (INA), il *Cartel de los Soles* come *Foreign Terrorist Organizations (FTO)*<sup>14</sup> con piena responsabilità del Presidente Maduro. Anche in questo caso, tuttavia, le condotte criminali collegate al narcotraffico devono essere combattute con strumenti legittimi, propri di uno Stato di diritto e della cooperazione penale e non certo con il rapimento sul territorio di uno Stato estero.

In ultimo, un’ulteriore violazione è rappresentata dalla sostanziale occupazione del territorio venezuelano almeno con riguardo al bene principale di Caracas, ossia le riserve petrolifere.

2. Malgrado, come detto, gli Stati Uniti abbiano violato una norma cogente di diritto internazionale, le reazioni non sono state analoghe a quelle relative alla precedente violazione commessa dalla Russia nel caso dell’aggressione all’Ucraina e questo con particolare riguardo all’Unione europea. In realtà, anche il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nella dichiarazione resa il 3 gennaio ha sostenuto di essere profondamente allarmato dalla situazione in Venezuela «which culminated on

---

<sup>12</sup> 504 U.S. 655 (1992), [www.unodc.org/cld/uploads/res/case-law-doc/drugcrimetype/usa/1992/united\\_states\\_v\\_alvarez-machain\\_1992\\_html/United\\_States\\_v.\\_Alvarez-Machain\\_504\\_U.S.\\_655\\_1992.pdf](http://www.unodc.org/cld/uploads/res/case-law-doc/drugcrimetype/usa/1992/united_states_v_alvarez-machain_1992_html/United_States_v._Alvarez-Machain_504_U.S._655_1992.pdf).

<sup>13</sup> Qui un elenco della giurisprudenza sul punto: [www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs\\_secret\\_detention\\_eng](http://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_secret_detention_eng). Si veda anche il rapporto Marty del 7 giugno 2007, reperibile nel sito [assembly.coe.int/committeedocs/2007/emarty\\_20070608\\_noembargo.pdf](http://assembly.coe.int/committeedocs/2007/emarty_20070608_noembargo.pdf).

<sup>14</sup> Si veda l’elenco in [www.state.gov/foreign-terrorist-organizations](http://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations).

Saturday morning in the capture of Presidend Nicolás Maduro by US special forces», evidenziando anche i pericoli per la stabilità nella regione e i rischi dovuti al fatto che il Venezuela è un pericoloso precedente e richiedendo il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, senza, però, formulare esplicite accuse agli Stati Uniti<sup>15</sup>. La Presidente dell'Assemblea Generale Annalena Baerbock è stata più netta nel richiamare gli Stati Uniti al rispetto dell'articolo 2 che vieta l'uso della forza, rilevando che tutti gli Stati membri, inclusi gli Stati Uniti, sono tenuti a rispettarlo, così come ha fatto l'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Türk, il quale ha affermato che l'azione degli Stati Uniti mina le fondamenta del diritto internazionale. L'Alto Commissario ha precisato che, pur in presenza di gravi violazioni dei diritti umani, la «accountability for human rights violations cannot be achieved by unilateral military intervention in violation of international law», evidenziando che «The people of Venezuela deserve accountability through a fair, victim-centred process»<sup>16</sup>. Una netta condanna è arrivata, il 7 gennaio, dai Relatori speciali delle Nazioni Unite, i quali hanno affermato che le azioni condotte dagli Stati Uniti «...represent a grave, manifest and deliberate violation of the most fundamental principles of international law set a dangerous precedent, and risk destabilising the entire region and the world». Manca ancora una risoluzione dell'Assemblea generale che dovrebbe essere resa in modo analogo a quanto avvenne nel caso *Noriega*, con la risoluzione 44/240 del 29 dicembre 1989, in cui fu condannato l'intervento statunitense a Panama che costituiva una violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale di quel Paese.

Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza<sup>17</sup>, il 5 gennaio si è tenuta una sessione di emergenza su “Threats to International Peace and Security”, su richiesta della Colombia supportata da Russia e Cina, per discutere della situazione in Venezuela. Se naturalmente gli Stati Uniti hanno rivendicato la legittimità della propria azione, sottolineando che Maduro non era stato legittimamente eletto e che l'intervento andava classificato come “un'azione chirurgica di applicazione della legge” per catturare un narco-terrorista<sup>18</sup>, gli

---

<sup>15</sup> Si rinvia al sito [www.un.org](http://www.un.org).

<sup>16</sup> Si veda la dichiarazione nel sito [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).

<sup>17</sup> Dinanzi al Consiglio siedono oltre ai cinque membri permanenti il Bahrain, la Colombia, il Congo, la Danimarca, la Grecia, la Lettonia, la Liberia, il Pakistan, Panama e la Somalia.

<sup>18</sup> A fianco degli Stati Uniti si sono schierati l'Argentina, Trinidad e Tobago e Paraguay. Qui le dichiarazioni presentate al meeting - [news.un.org/en/story/2026/01/1166700?\\_gl=1★b9653c★\\_ga★MjEyMjMxOTY0OC4xNTkwNDMwNjg3★\\_ga\\_TK9BQL5X7Z★czE3Njc4NjE2NjEkbzI2MyRnMSR0MTc2Nzg2MTY3NCRqNDckbDAkaDA](https://news.un.org/en/story/2026/01/1166700?_gl=1★b9653c★_ga★MjEyMjMxOTY0OC4xNTkwNDMwNjg3★_ga_TK9BQL5X7Z★czE3Njc4NjE2NjEkbzI2MyRnMSR0MTc2Nzg2MTY3NCRqNDckbDAkaDA).

altri Stati partecipanti al *meeting* hanno condannato l’azione proprio per le violazioni del diritto internazionale. In particolare, Messico, Brasile, Sud-Africa ed Eritrea hanno bollato l’intervento unilaterale con l’uso della forza come attacco illegittimo, senza alcuna base legale, evidenziando l’ulteriore violazione costituita dal sequestro di un Capo di Stato. Nella stessa direzione anche la Cina e la Russia che, inoltre, hanno accusato gli Stati Uniti di condurre il mondo in un’epoca contrassegnata da illegalità.

Anche l’Organizzazione degli Stati americani, con una dichiarazione del 6 gennaio, resa dal Segretario generale Albert Ramdin, all’esito della riunione straordinaria del *Permanent Council* relativa alla situazione del Venezuela<sup>19</sup>, ha richiamato al rispetto del diritto internazionale senza però mai nominare gli Stati Uniti. Così, anche il Consiglio d’Europa, il 4 gennaio, attraverso il Segretario generale Alain Berset, anche in questo caso senza citare gli Stati Uniti, ha sottolineato «that any use of force on the territory of another state raises serious questions under international law, including the core principles of the United Nations Charter of sovereignty, territorial integrity, and non-interference».

Per quanto riguarda l’Unione europea, che è stata centrale nel caso dell’aggressione russa all’Ucraina, fornendo supporto a Kyiv e infliggendo sanzioni, si constata un’evidente differente reazione, senza dubbio più timida<sup>20</sup>.

In particolare, all’indomani dell’azione militare statunitense, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta sui social media<sup>21</sup>, scelta che appare già in sé indice di una chiara volontà di non intervenire con la dovuta serietà, richiedendo in via generale, il rispetto del diritto internazionale, a differenza di quanto avvenuto nell’aggressione russa all’Ucraina allorquando, il 24 febbraio, Ursula von der Leyen e l’allora Presidente del Consiglio europeo Charles Michel avevano adottato una dura e giusta dichiarazione contro Mosca<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Doc. n. E-0002/26, nel sito [www.oas.org/en/media\\_center/press\\_release.asp?sCodigo=E-0002/26](http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-0002/26).

<sup>20</sup> V. F. CASTIGLIONI, *L’arresto di Maduro visto dall’Europa*, in *Affari internazionali*, 7 gennaio 2026, nel sito [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it).

<sup>21</sup> Questa la dichiarazione pubblicata su X il 3 gennaio: «Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter. With HRVP @kajakallas and in coordination with EU Member States, we are making sure that EU citizens in the country can count on our full support».

<sup>22</sup> Si veda la dichiarazione congiunta nel sito [www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/02/24/press-statement-of-president-charles-michel-of-the-european-council-and-president-ursula-von-der-leyen-of-the-european-commission-on-russia-s-unprecedented-and-unprovoked-military-aggression-of-ukraine/](http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/02/24/press-statement-of-president-charles-michel-of-the-european-council-and-president-ursula-von-der-leyen-of-the-european-commission-on-russia-s-unprecedented-and-unprovoked-military-aggression-of-ukraine/).

Più rilevante l'intervento dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, il 4 gennaio, ha reso una dichiarazione<sup>23</sup> nella quale ha chiesto il rispetto dei principi di diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, richiamando i membri del Consiglio di sicurezza alla responsabilità nell'attuazione; ha criticato il regime di Maduro, non democraticamente eletto, e ha chiesto una transizione pacifica verso la democrazia nel rispetto della sovranità del Venezuela. Mancano, come è ovvio, dichiarazioni di condanna agli Stati Uniti con i quali la vicepresidente della Commissione ha rilevato di essere in "close contact", soffermandosi sull'illegittimità della Presidenza Maduro e sui crimini commessi contro la popolazione venezuelana. Certo, sotto questo profilo non si può dire che l'azione statunitense abbia raggiunto uno dei risultati che si prefiggeva (almeno a parole) di perseguire, ossia la tutela della democrazia in Venezuela tenendo conto che il controllo del Paese (ovviamente dal punto di vista formale, perché nei fatti è degli Stati Uniti) è stato affidato alla vicepresidente Delcy Rodriguez, certo co-partecipe del regime dittoriale imposto da Maduro.

È rilevante notare che, nel documento di Kaja Kallas, si sottolinea che la dichiarazione è sostenuta da 26 Stati membri, tra i quali manca l'Ungheria. A ciò si aggiunga che nella sessione plenaria del Parlamento europeo prevista dal 19 al 22 gennaio 2026 non è ancora calendarizzata una discussione sull'attacco al Venezuela<sup>24</sup>.

Alla posizione UE si affiancano quelle dei singoli Stati che, ad esempio, con l'Italia e la Germania, hanno giustificato l'intervento. In particolare, la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha dichiarato che l'Italia ha sempre sostenuto l'aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, «la cui auto-proclamata vittoria elettorale l'Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto». La Premier ha sottolineato che il «Governo reputa che l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico»<sup>25</sup>. La Spagna, invece, attraverso il suo Premier Pedro Sánchez,

---

<sup>23</sup> Nel sito [www.eeas.europa.eu/eeas/venezuela-statement-high-representative-aftermath-us-intervention-venezuela\\_en](http://www.eeas.europa.eu/eeas/venezuela-statement-high-representative-aftermath-us-intervention-venezuela_en).

<sup>24</sup>[europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY\\_INFO/1675/SYN\\_POJ\\_January%20I\\_STR\\_EN.pdf](http://europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/1675/SYN_POJ_January%20I_STR_EN.pdf)

<sup>25</sup> Qui il testo completo della dichiarazione: [www.governo.it/it/articolo/sviluppi-sulla-situazione-venezuela-nota-di-palazzo-chigi/30685](http://www.governo.it/it/articolo/sviluppi-sulla-situazione-venezuela-nota-di-palazzo-chigi/30685).

ha sottolineato con chiarezza l’illegittimità dell’intervento e la violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti<sup>26</sup>.

3. L’attacco al Venezuela, in ogni caso, va letto in un quadro più generale, in particolare affiancando a quest’ultimo grave illecito la precedente violazione della Russia nell’aggressione all’Ucraina, nonché altre come l’attacco da parte di Israele alla popolazione di Gaza, con evidente commissione di crimini, l’uso della forza contro l’Iran e il Libano, nonché ulteriori casi. Ed invero, proprio il susseguirsi di tali violazioni in un breve arco temporale, affiancate a mancate risposte della comunità internazionale e finanche forme di acquiescenza di molti Stati, porta a interrogarsi sull’esistenza di una crisi senza precedenti del diritto internazionale e finanche del suo tramonto.

Allo stato attuale, ci sembra che ricondurre il mancato rispetto degli obblighi internazionali a una crisi da imputare a qualche teoria sminuisca la gravità degli illeciti e porti a giustificare il comportamento contrario alle regole, senza individuare i responsabili. In realtà, a noi sembra che più che di crisi del diritto internazionale si debba parlare di crisi in un contesto più generale, che riguarda anche il diritto europeo e statale. Una crisi dovuta all’affermazione di leader sempre più autocratici che individuano proprio nel diritto, qualunque esso sia, un limite o un ostacolo da superare. Ci sembra evidente, infatti, una convergenza dei leader autocratici, anche quando a capo di democrazie consolidate, nel tentativo di “smantellamento” del diritto internazionale così come sorto all’indomani della Seconda guerra mondiale<sup>27</sup>, ma anche di superare i limiti posti dall’ordinamento interno, come dimostra l’azione in Venezuela decisa da Trump superando il Congresso. Certo, con riguardo al diritto internazionale, malgrado tale ordinamento non sia costituito unicamente dal divieto dell’uso della forza, non si può negare che, nel

---

<sup>26</sup> Si veda, sulla posizione di Pedro Sánchez, M. RAMÍREZ, *Why Spain’s prime minister has broken ranks in Europe – and dared to confront Trump*, in *The Guardian*, 9 January 2026, nel sito [www.theguardian.com/commentisfree/2026/jan/09/why-spains-prime-minister-has-broken-ranks-in-europe-and-dared-to-confront-trump](http://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jan/09/why-spains-prime-minister-has-broken-ranks-in-europe-and-dared-to-confront-trump).

<sup>27</sup> Si veda T. GRECO, *Il diritto internazionale è morto? Viva il diritto internazionale*, in *Avvenire*, 4 gennaio 2026, il quale ha sostenuto che «da troppo tempo possiamo dire di trovarci in una fase di vera e propria “adorazione della forza”: non solo da parte di chi la usa per raggiungere illecitamente i propri obiettivi, ma anche da parte di coloro che, rispetto ai primi, non vedono altra risposta possibile che appunto quella della forza». In particolare, lo studioso ha evidenziato che sarebbe un grave errore mettere da parte il diritto internazionale e sostituire la forza del diritto con il diritto del più forte. Cfr., altresì, P. DE SENA, *Uso della forza (e non solo): perché il caso Usa-Venezuela ha dei precedenti illustri*, *ibidem*, 8 gennaio 2026, il quale ha sottolineato che «non è in crisi il diritto internazionale tout court. Lo è il nucleo costituzionale del diritto internazionale post 1945», che ha la sua essenza nel divieto dell’uso della forza.

momento in cui in particolare gli Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza fanno carta straccia delle regole, per di più ostentando la violazione, con una sostanziale acquiescenza di molti Stati, si potrebbe arrivare finanche a dubitare dell'effettiva permanenza di talune norme, anche a causa della convergenza delle posizioni russe e statunitense che, nell'aggressione a due Stati sovrani, hanno invocato ragioni di sicurezza dei rispettivi Paesi rispetto a Stati che considerano situati nelle proprie aree di influenza.

In questa direzione, ci sembra corretta l'affermazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa il quale ha rilevato che la situazione relativa al caso del Venezuela «...cannot be reduced to a binary choice between condemnation and support. It reveals a deeper shift in an emerging world order where force is normalised and law is weaponized»<sup>28</sup>. Ed invero, quello che accade evidenzia che gli indicati leader non hanno interesse nella stabilità internazionale quanto nel disordine globale che permette azioni senza freni, scegliendo così in modo del tutto consapevole l'abbandono di ogni regola e dei principi cardine del proprio ordinamento.

La vicenda del Venezuela, sotto questo profilo, ha aggiunto un ulteriore tassello dovuto alle caute o inesistenti reazioni rispetto all'uso della forza e alle altre violazioni perpetrata dagli Stati Uniti. Silenzi e mancate risposte che rendono poi difficile resistere per mantenere un ordine che seppure in modo imperfetto è stato assicurato dalle regole di diritto internazionale post Seconda guerra mondiale<sup>29</sup>.

Tuttavia, questa lettura non può prescindere da un'analogia lettura delle violazioni sul piano interno, perché in modo speculare si assiste a un'erosione dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto e dei diritti umani anche a livello nazionale. In questo senso, la circostanza che l'azione giudiziaria nei confronti di Nicolás Maduro vada avanti dinanzi al *Southern District of New York*<sup>30</sup>, seppure con alcune modifiche nei capi di accusa, costituisce una prova di quanto appena affermato perché non è ben chiaro come, in base al diritto statunitense, possa svolgersi un processo laddove l'arresto dell'indagato sia avvenuto in base a un atto illecito, malgrado l'esistenza del IV Emendamento della Costituzione. Così come stupisce l'assenza di azioni politiche e giudiziarie riguardo alla circostanza, come poc'anzi rilevato, che il Presidente degli Stati Uniti abbia deciso l'intervento senza passare attraverso il Congresso.

---

<sup>28</sup> Qui il testo [www.coe.int/it/web/portal/full-news](http://www.coe.int/it/web/portal/full-news).

<sup>29</sup> V. O. A. HATHAWAY, *The Great Unraveling has Begun*, in *The New York Times*, 6 January 2026.

<sup>30</sup> Il testo è nel sito [www.justice.gov/opa/media/1422326/dl](http://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl).

Con la conseguenza che la vicenda venezuelana ha portato alla luce non solo i problemi di effettività del diritto internazionale<sup>31</sup>, ma anche la scarsa capacità dell’Unione europea di avere un ruolo nella politica internazionale e di esprimere con coerenza e continuità le proprie posizioni relative al rispetto degli obblighi internazionali e della *rule of law*, nonché del diritto interno statunitense che mostra di essere in una profonda crisi, in particolare sul fronte del rispetto dei diritti fondamentali.

---

<sup>31</sup> Contro la retorica della crisi del diritto internazionale si veda P. DE SENA, *Comunità internazionale e ordine globale*, in A. SCHIAVONE, C. SALVI, P. DE SENA (a cura di), *L’ordine del mondo. Regole giuridiche e società planetaria*, Torino, 2025, p. 150 ss., il quale esclude il ritorno a sovranità nazionali e il superamento dell’attuale architettura istituzionale internazionale. Cfr. anche D. RUSSO, *Il diritto internazionale è in crisi?*, reperibile nel blog [www.lecostituzionaliste.it](http://www.lecostituzionaliste.it), la quale ha sostenuto che la crisi non riguarda tutto il sistema di regole internazionali, «che rimane un imprescindibile e ben funzionante presupposto della vita di relazione internazionale, ma solo alcune regole fondanti l’ordine mondiale costituito dopo la seconda guerra mondiale, ossia quelle che traggono forza dalle dottrine dei diritti umani e del diritto all’autodeterminazione dei popoli, che sfidano il più antico e consolidato principio della sovranità nazionale».